

Documento di Ricerca n. 213

Rapporti tra revisore e consulente incaricato di svolgere attività di *“Financial due diligence”*

Scambio di informazioni tra il consulente incaricato di svolgere attività di *Due diligence* e il revisore del bilancio

Obiettivo del documento è quello di fornire al revisore del bilancio di una entità oggetto di *“Financial due diligence”* da parte di una società di revisione linee guida di natura tecnica utili per le circostanze in cui il Consulente richieda al Revisore del Bilancio accesso alle Carte di Lavoro che documentano il lavoro svolto ai fini della emissione della relazione di revisione e informazioni circa l'attività di revisione.

Coerentemente con l'ISA Italia 230, par. 6, lettera a), sono qualificabili come “Carte di Lavoro” per le finalità del presente documento le evidenze documentali delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi pertinenti acquisiti e delle conclusioni raggiunte dal revisore. Il documento include esempi del contenuto di lettere che potranno essere utilizzate dal Revisore del Bilancio come indicazioni tecniche nel caso aderisca alla richiesta di mettere a disposizione del Consulente la documentazione e le informazioni sopra richiamate.

Il presente documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 57. (Aprile 1997).

Dicembre 2017

RAPPORTI TRA REVISORE E CONSULENTE INCARICATO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI “FINANCIAL DUE DILIGENCE”**SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA IL CONSULENTE INCARICATO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE E IL REVISORE DEL BILANCIO****1. SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO**

Obiettivo del documento è quello di fornire al revisore del bilancio (nel seguito anche il “Revisore del Bilancio”) di una entità oggetto di “*Financial due diligence*”¹ da parte di una società di revisione² (nel seguito anche il “Consulente”) linee guida di natura tecnica utili per le circostanze in cui il Consulente richieda al Revisore del Bilancio accesso alle Carte di Lavoro (come qui di seguito definite) che documentano il lavoro svolto ai fini della emissione della relazione di revisione e informazioni circa l’attività di revisione.

Coerentemente con l’ISA Italia 230, par. 6, lettera a), sono qualificabili come “Carte di Lavoro” per le finalità del presente documento le evidenze documentali delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi pertinenti acquisiti e delle conclusioni raggiunte dal revisore. Il documento include esempi del contenuto di lettere che potranno essere utilizzate dal Revisore del Bilancio come indicazioni tecniche nel caso aderisca alla richiesta di mettere a disposizione del Consulente la documentazione e le informazioni sopra richiamate.

Il presente documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 57 – LETTERE DI SCARICO DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI UTILIZZO DI CARTE DI LAVORO DI UN REVISORE DA PARTE DI UN ALTRO REVISORE NEL CONTESTO DI UN LAVORO DI “*DUE DILIGENCE*” O SIMILARE. (Aprile 1997).

2. CASISTICHE DI RICHIESTA AL REVISORE DI INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI REVISIONE E DI ACCESSO ALLE CARTE DI LAVORO NEL CONTESTO DI INCARICHI DI DUE DILIGENCE**2.1 Considerazioni generali**

Il principio internazionale sul controllo della qualità ISCQ 1 (Italia) statuisce al punto A63 quanto segue: “*A meno che leggi o regolamenti non specifichino diversamente la documentazione dell’incarico [di revisione] è di proprietà del soggetto abilitato. Il soggetto abilitato può mettere a disposizione dei clienti alcune sezioni o estratti della documentazione di un incarico sempre che tale diffusione non pregiudichi la validità del lavoro svolto, ovvero nel caso di incarichi di assurance, l’indipendenza del soggetto abilitato o del suo personale.*”.

¹ Per la definizione, gli scopi e le tipologie di “*Financial due diligence*” si rinvia al Documento di Ricerca n. 185.

² Le attività di “*Financial due diligence*” possono essere svolte anche da entità appartenenti ai *network* a cui aderisce una società di revisione diverse da quest’ultima o da un libero professionista. Le linee guida contenute nel presente documento risultano applicabili anche in queste circostanze.

Inoltre, nel citato ISCQ 1 (Italia) al punto A56 si legge: *“I principi etici applicabili stabiliscono l’obbligo per il personale del soggetto abilitato di rispettare in qualunque momento la riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione dell’incarico, a meno che il cliente non abbia dato un’autorizzazione specifica a divulgare le informazioni, ovvero esista un obbligo legale o professionale in tal senso. Leggi o regolamenti specifici possono imporre ulteriori obblighi al personale del soggetto abilitato per il mantenimento della riservatezza sul cliente, in particolare qualora si tratti di dati di carattere personale.”*

Da tale principio emerge che il revisore, in quanto proprietario delle Carte di Lavoro, ha la facoltà di metterle a disposizione di terzi³.

Tenuto conto di quanto sopra:

- a) il Revisore del Bilancio, in quanto *“proprietario”* delle Carte di Lavoro, ha piena facoltà di decidere se fornire informazioni circa l’attività di revisione svolta e dare accesso alle proprie Carte di Lavoro a terzi;
- b) l’accesso alle Carte di Lavoro è necessariamente condizionato all’ottenimento di formale autorizzazione da parte del soggetto il cui bilancio è stato oggetto di revisione,
- c) nel caso in cui il Revisore del Bilancio accordi a un terzo accesso alle Carte di Lavoro e fornisca informazioni in merito all’attività svolta, il terzo è tenuto ad assumere formali impegni di riservatezza.

2.2 Casi in cui può essere dato accesso alle Carte di Lavoro e possono essere chieste informazioni circa l’attività di revisione

Nel contesto di operazioni straordinarie di acquisto/cessione (totale o parziale) di azioni o quote societarie è prassi conferire ad un Consulente un incarico di *“Financial due diligence”*. Il Consulente tra le attività solitamente poste in essere ai fini dello svolgimento del proprio incarico incontra il Revisore del Bilancio dell’entità oggetto dell’operazione di acquisto/cessione delle azioni o quote (nel seguito anche la *“Target”*) al fine di ottenere informazioni circa le risultanze del lavoro di revisione e chiede di poter svolgere un esame delle Carte di Lavoro predisposte dal revisore.

I soggetti coinvolti nella richiesta del Consulente di poter accedere alle Carte di Lavoro e informazioni circa l’attività di revisione svolta sono diversi a seconda della tipologia dell’incarico di *“Financial due diligence”*. In particolare si possono verificare le seguenti circostanze:

- i. il potenziale acquirente conferisce al Consulente incarico per lo svolgimento di una *“Financial due diligence”* sulla Target: in tale circostanza si parla di *“Buy side due diligence”*;
- ii. il possessore di azioni o quote di una società, nell’ambito del proprio progetto di dismissione di detta partecipazione, conferisce incarico al Consulente per lo svolgimento di una *“Financial due diligence”* sulla Target: in tale circostanza si parla di *“Vendor due diligence”* o *“Due diligence sell side”*. Tale incarico è comunque sostanzialmente svolto nell’interesse e a beneficio di un potenziale acquirente;

³ Vi sono limitati casi, non oggetto del presente Documento, in cui tale facoltà diviene per il revisore obbligo ed egli è tenuto a dare accesso alle Carte di Lavoro. Si tratta delle circostanze ad esempio, in cui vi sia una disposizione in tal senso da parte della autorità giudiziaria o dell’organo di vigilanza sulle società di revisione o si verifichino le condizioni dell’articolo 9-bis comma 5 del D.lgs. 39/2010, come modificato dal D.lgs. 135/2016.

- iii. la *Target* conferisce incarico al Consulente per lo svolgimento di una “*Financial due diligence*” su se stesso. Anche in questo caso si parla di “*Vendor due diligence*” o “*Due diligence sell side*” e l’attività è svolta sostanzialmente nell’interesse di un potenziale acquirente (Cfr. sopra punto ii).

La tabella che segue sintetizza le casistiche sopra descritte e i soggetti che in ciascuna fattispecie sono coinvolti nella richiesta di informazioni e accesso alle Carte di Lavoro al Revisore del Bilancio:

Tipo di “ <i>Financial due diligence</i> ”	Soggetto terzo coinvolto			
	Potenziale acquirente	Venditore	<i>Target</i>	Consulente
Buy Side FDD	√		√	√
Vendor FDD commissionata dal venditore		√	√	√
Vendor FDD commissionata dalla <i>Target</i>			√	√

Al fine di dare seguito alla richiesta di informazioni e accesso alle Carte di Lavoro del Consulente, è necessario che, nelle fattispecie sopra descritte, i soggetti coinvolti assumano, ognuno in relazione al ruolo ricoperto nell’operazione, specifici impegni nei confronti del Revisore del Bilancio.

In primo luogo, tenuto conto che le Carte di Lavoro includono informazioni (ad esempio contrattuali, finanziarie, commerciali, fiscali, di costi e prezzi) relative alla *Target* aventi natura riservata, è necessario che la *Target* autorizzi espressamente il Revisore del Bilancio a metterle a disposizione di terzi.

Sempre in considerazione delle caratteristiche delle informazioni contenute nelle Carte di Lavoro, si rende necessario che le informazioni che il Consulente riceve dal Revisore del Bilancio rimangano riservate e non siano comunicate a terzi dal Consulente o dal suo committente.

Inoltre, il potenziale acquirente e il Consulente devono impegnarsi a non usare le informazioni acquisite nel corso dell’esame delle Carte di Lavoro e degli incontri con il Revisore del Bilancio per fini diversi da quelli connessi all’incarico di “*Financial due diligence*”.

Sempre in considerazione dei contenuti sensibili delle Carte di Lavoro sopra ricordati, è altresì opportuno che la *Target* o il venditore esonerino espressamente il Revisore del Bilancio da responsabilità nel caso in cui dall’esame delle Carte di Lavoro da parte del Consulente incaricato della “*Financial due diligence*” possa derivare una interruzione della trattativa per effetto delle specifiche informazioni di cui il potenziale acquirente o il potenziale finanziatore sono venuti a conoscenza.

3. L'ESAME DELLE CARTE DI LAVORO DA PARTE DEL CONSULENTE NEL CONTESTO DI UN LAVORO DI “*FINANCIAL DUE DILIGENCE*”

Per quanto concerne l'esame delle Carte di Lavoro pare opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

- a) l'esame delle Carte di Lavoro rappresenta esclusivamente uno strumento per facilitare, in relazione ad alcuni aspetti, la raccolta delle informazioni di interesse del Consulente per raggiungere gli obiettivi che si propone con il lavoro di “*Financial due diligence*”;
- b) l'attività di revisione ha l'obiettivo di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso e non sui singoli conti del bilancio. Inoltre, la revisione del bilancio cui si riferiscono le Carte di Lavoro non è pianificata e condotta con l'obiettivo di fornire tutte le informazioni di interesse per un potenziale investitore. In particolare, il giudizio professionale del Revisore del Bilancio e la significatività, come definiti dai principi di revisione cui il revisore fa riferimento nello svolgimento del proprio incarico, sono utilizzati nel corso della revisione considerando il bilancio “nel suo complesso” e potrebbero avere gradualità o intensità diverse nel caso di differenti obiettivi. Aspetti di particolare interesse per il Consulente e/o per un potenziale investitore potrebbero, quindi, non essere specificatamente affrontati nell'ambito della revisione, ovvero essere considerati con un'ottica diversa. Pertanto, il lavoro svolto per la revisione del bilancio potrebbe non essere sufficiente ai fini dello svolgimento e del raggiungimento degli obiettivi della “*Financial due diligence*”.

Con particolare riguardo ai limiti insiti nell'attività di revisione, si richiamano, in via esemplificativa, i seguenti aspetti: l'effettuazione di verifiche mediante l'utilizzo di tecniche di campionamento; la determinazione dell'importanza relativa delle voci da verificare in base alla loro significatività e ad una valutazione del rischio che esse possano essere affette da errori significativi; il concetto di significatività dei predetti rischi ed errori riferito al bilancio “nel suo complesso” e non a specifici conti o elementi dello stesso; i limiti insiti in ogni sistema contabile-amministrativo ed in ogni sistema dei controlli interni. Di conseguenza, a causa dei limiti predetti, vi è il rischio inevitabile che errori anche significativi possano non essere individuati, pur in presenza di una revisione correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione.

Va ricordato che non rientra tra le finalità del bilancio esporre valutazioni di cessione o elementi utili alle conclusioni di un potenziale investitore, vale a dire le ragioni che lo inducono a ritenere l'acquisto di interesse e validità. Le conclusioni del processo decisionale del potenziale acquirente sono espressione del rischio connaturato al suo ruolo.

Alla luce di tali considerazioni, il Consulente incaricato del lavoro di “*Financial due diligence*” è chiamato a svolgere in modo autonomo la propria attività al fine di raggiungere gli obiettivi affidatigli con l'incarico e non può utilizzare le Carte di Lavoro e le informazioni acquisite dal Revisore del Bilancio come elementi a supporto dei risultati della sua indagine.

L'esame del Consulente incaricato della “*Financial due diligence*” consiste in una lettura delle Carte di Lavoro messe temporaneamente a sua disposizione dal Revisore del Bilancio della *Target*. Il Consulente incaricato della “*Financial due diligence*” può prendere nota delle informazioni che ritiene utili e può porre specifici quesiti con il solo obiettivo di chiedere chiarimenti su quanto indicato sulle Carte di Lavoro.

Vi può essere, tuttavia, qualche situazione eccezionale in cui il Consulente può chiedere copia di alcuni documenti contenuti nelle Carte di Lavoro. Il Revisore del Bilancio valuta la richiesta

nelle circostanze e, nel caso in cui acconsenta, comunque si limita, previa autorizzazione da parte della *Target*, a consegnare copia dei soli documenti che gli sono stati forniti dalla *Target*, vale a dire di quei documenti che il Consulente potrebbe comunque ottenere facendo apposita richiesta in tal senso alla *Target* (Es. composizione dei conti di Co.Ge., bilanci di verifica, riconciliazioni dei conti correnti bancari, ecc...).

4. ESEMPI DI LETTERE PER ACCESSO ALLE CARTE DI LAVORO

In allegato al presente documento sono inseriti esempi di lettere che possono essere usati dal Revisore del Bilancio per la predisposizione della lettera da inviare ai soggetti coinvolti nell'operazione di acquisto/vendita (Cfr. tabella di cui al punto 2.2). In particolare, ciascun esempio di lettera:

- a) illustra le caratteristiche, la finalità e, conseguentemente, i limiti tecnici dell'attività di revisione rispetto ad un incarico di "*Financial due diligence*";
- b) contiene ipotesi di espressione dell'autorizzazione della *Target* al Revisore del Bilancio per fornire informazioni al Consulente e per concedere a questi l'accesso alle Carte di Lavoro;
- c) definisce termini e condizioni che ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione di acquisto/vendita (Cfr. tabella di cui al punto 2.2) saranno chiamati a riconoscere, quale presupposto, ai fini dell'ottenimento di informazioni dal Revisore del Bilancio e accesso alle Carte di Lavoro.

A causa della varietà delle situazioni nonché delle singole policy aziendali potrà ovviamente rendersi necessario o opportuno adattare gli esempi a singole fattispecie.

Per ogni fattispecie delineata nel presente documento è previsto un esempio di lettera, che dovrà essere indirizzata a tutti i soggetti coinvolti (Cfr. tabella riportata punto 2.2 del presente documento), ognuno dei quali dovrà restituire la propria copia firmata per accettazione dei termini e delle condizioni allo stesso riferite.

DICEMBRE 2017

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati"

Allegato 1

ESEMPIO DI LETTERA PER L'ACCESSO ALLE CARTE DI LAVORO
(ACQUISITION DUE DILIGENCE, INCARICO CONFERITO DA ACQUIRENTE)

[L'esempio che segue fornisce indicazioni tecniche che potranno essere utilizzate nel caso in cui la società di revisione riceva la richiesta di mettere temporaneamente a disposizione le proprie Carte di Lavoro relative all'incarico di revisione al soggetto incaricato dalla società acquirente di effettuare una "Buy side due diligence". Nella bozza è ipotizzato che in tale circostanza sia richiesto alla società target di confermare la propria autorizzazione a fornire accesso alle informazioni contenute nelle Carte di Lavoro e di manlevare il Revisore del Bilancio nei termini qui di seguito prospettati.]

Spettabile ABC

Spettabile XYZ

Spettabile DEF

1. In relazione alla potenziale operazione di acquisto di azioni/quote di ABC (di seguito, anche la "**Società Target**"), XYZ (di seguito, anche la "**Società Acquirente**"), ci ha richiesto di mettere temporaneamente a disposizione di DEF (di seguito, anche il "**Consulente**") le carte di lavoro da noi predisposte per lo svolgimento dell'incarico di revisione del/i bilancio/i d'esercizio [e consolidato] della Società Target al 31 dicembre 201X (di seguito, anche le "**Carte di Lavoro**") e di fornire al Consulente eventuali chiarimenti verbali rispondendo a specifici quesiti da esso posti limitatamente a quanto riportato nelle Carte di Lavoro. A tale riguardo la Società Acquirente ci ha informato che la predetta richiesta è connessa all'incarico conferito dalla stessa Società Acquirente al Consulente di svolgere sulla Società Target un'indagine di natura patrimoniale, economica e finanziaria, nota nei mercati internazionali con l'espressione di "*Buy side due diligence*" (di seguito, l' "**Incarico di Due Diligence**").

Le Carte di Lavoro predisposte in relazione alla predetta attività di revisione costituiscono la principale documentazione a supporto del nostro giudizio professionale e contengono, fra l'altro, informazioni di natura contrattuale, finanziaria, commerciale, fiscale, di costi e prezzi. La Società Acquirente, la Società Target e il Consulente sono consapevoli che tali informazioni, indispensabili per lo svolgimento del lavoro di revisione di un bilancio d'esercizio [e di un bilancio consolidato], sono normalmente considerate riservate nei confronti di terzi.

2. Come previsto dai principi di revisione di riferimento, la nostra società di revisione non ha l'obbligo di mettere a disposizione di terzi le proprie Carte di Lavoro, né di fornire informazioni in esse contenute, salvo che all'Autorità giudiziaria ed all'Autorità che esercita la vigilanza sull'attività della nostra società di revisione. Tuttavia, nelle presenti circostanze, siamo disponibili a incontrare il Consulente incaricato dalla Società Acquirente, nonché a permettergli di esaminare le nostre Carte di Lavoro menzionate nel paragrafo precedente, a condizione che siamo espressamente e preventivamente autorizzati in tal senso dalla Società Target e che la Società Acquirente, la

Società Target e il Consulente si impegnino, per quanto specificatamente applicabile a ciascuno di loro, a rispettare le previsioni indicate nei paragrafi successivi.

La revisione contabile sul/i predetto/i bilancio/i è stata da noi svolta secondo i principi di revisione internazionali (ISA Italia) (i “**Principi di Revisione**”).

In conformità ai Principi di Revisione, il nostro esame è stato pianificato e condotto esclusivamente con l’obiettivo di esprimere il nostro giudizio professionale sul/i bilancio d’esercizio [e consolidato] della Società Target al 31 dicembre 201X [ognuno] nel “suo complesso”.

Tale giudizio professionale è incluso nella/e relazione/i datata/e ... da noi redatta/e a completamento della revisione contabile sul/i predetto/i bilancio/i.

Desideriamo, inoltre, ricordare che i Principi di Revisione, tra l’altro, definiscono le caratteristiche e i limiti insiti in qualsiasi revisione contabile di un bilancio, la quale è finalizzata, come noto, all’espressione di un giudizio professionale sul bilancio nella sua globalità.

Per quanto concerne i limiti insiti nell’attività di revisione si richiamano, in via esemplificativa, i seguenti aspetti: l’effettuazione di verifiche mediante l’utilizzo di tecniche di campionamento; la determinazione dell’importanza relativa delle voci da verificare in base alla loro significatività e ad una valutazione del rischio che esse possano essere affette da errori significativi; il concetto di significatività dei predetti rischi ed errori riferito al bilancio “nel suo complesso” e non a specifici conti o elementi dello stesso; i limiti insiti in ogni sistema contabile-amministrativo ed in ogni sistema dei controlli interni.

Di conseguenza, a causa dei limiti predetti, vi è il rischio inevitabile che errori anche significativi possano non essere individuati anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai Principi di Revisione.

A maggior chiarimento di quanto indicato nei paragrafi precedenti, desideriamo far presente che:

- in conformità ai Principi di Revisione, l’attività di revisione ha l’obiettivo di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso e non sui singoli conti del bilancio;
- non abbiamo svolto la revisione del/i bilancio/i a data successiva al 31 dicembre 201X e non abbiamo esaminato eventuali eventi successivi verificatisi dopo la data della/e nostra/e relazione/i;
- la revisione del/i bilancio/i cui si riferiscono le Carte di Lavoro non è stata pianificata e condotta con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni di interesse per un potenziale investitore. In particolare, il giudizio professionale del revisore e la significatività, come definiti dai Principi di Revisione, sono stati utilizzati nel corso della revisione considerando il bilancio “nel suo complesso” e avrebbero potuto avere gradualità o intensità diversi nel caso di differenti obiettivi. Aspetti di particolare interesse per il Consulente e/o per la Società Acquirente potrebbero, quindi, non essere stati specificatamente affrontati nell’ambito della revisione ovvero essere stati considerati con un’ottica diversa. Pertanto, il lavoro svolto per la revisione del/i bilancio/i potrebbe non essere sufficiente ai fini dello svolgimento e del raggiungimento degli obiettivi dell’Incarico di Due Diligence.

Con riferimento a quanto sopra, si ricorda, a mero titolo esemplificativo, che nelle Carte di Lavoro potrebbero non essere rilevati errori riscontrati nel corso dell'attività di revisione in quanto di ammontare inferiore alle soglie di significatività adottate nell'ottica e ai fini dell'espressione di un giudizio professionale sul bilancio "nel suo complesso". Tali errori, invece, potrebbero essere di interesse ai fini dell'Incarico di Due Diligence.

In sintesi, tenuto conto della diversità degli obiettivi dell'attività di revisione e dell'Incarico di Due Diligence, la Società Acquirente e il Consulente danno atto che le informazioni contenute nelle nostre Carte di Lavoro potrebbero non essere sufficienti e idonee ai fini dell'Incarico di Due Diligence. Inoltre, resta inteso che le spiegazioni da noi fornite al Consulente inerenti le Carte di Lavoro saranno limitate esclusivamente a chiarire quanto ivi indicato.

3. Per le ragioni in precedenza esposte, l'esame delle nostre Carte di Lavoro da parte del Consulente e l'incontro con la scrivente società di revisione rappresenteranno esclusivamente uno strumento per facilitare, in relazione ad alcuni aspetti, la raccolta delle informazioni di interesse del Consulente stesso. In relazione a tale esame resta inteso che il Consulente si limiterà a prendere nota delle informazioni che riterrà utili. Pertanto resta convenuto che il Consulente dovrà svolgere in modo autonomo il lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi del proprio incarico e che non potrà utilizzare le nostre Carte di Lavoro e le informazioni da noi acquisite come elementi a supporto dei risultati della sua indagine. Di conseguenza, il Consulente si impegna a non fare alcun riferimento nella propria relazione alle informazioni acquisite nell'attività di esame delle nostre Carte di Lavoro quali elementi a supporto della sua indagine e a non identificare la società di revisione come fonte di informazioni.

Il Consulente si impegna dunque a non menzionare la nostra società di revisione in qualsiasi modo, fatta salva la possibilità per DEF S.p.A. di indicare nella propria relazione, esclusivamente tra le procedure svolte, l'esame delle Carte di Lavoro della nostra società di revisione.

Le informazioni delle quali il Consulente verrà a conoscenza dovranno essere da quest'ultimo utilizzate unicamente ai fini dello svolgimento dell'Incarico di Due Diligence e non potranno essere né utilizzate per scopi diversi né divulgate a terzi.

4. Ciò premesso, anche in considerazione del fatto che, come sopra chiarito, la nostra società di revisione non è tenuta a rendere disponibili a terzi le proprie Carte di Lavoro, resta convenuto che [nome società di revisione] non è in alcun modo responsabile nei confronti della Società Acquirente, della Società Target e del Consulente, neppure indirettamente, delle conseguenze derivanti dall'accesso da parte del Consulente a dette carte. Pertanto, la Società Acquirente e la Società Target si impegnano sin d'ora a farsi carico di tutti i rischi ed oneri derivanti dall'utilizzo da parte del Consulente delle informazioni ottenute dalle nostre Carte di Lavoro, ivi inclusi, in via esemplificativa, l'esito, la sospensione o la definitiva interruzione delle trattative intrattenute ai fini dell'acquisizione della Società Target.
5. Con la presente lettera, che ci dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione, la Società Target ci autorizza a far esaminare le Carte di Lavoro relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio [e consolidato] al 31 dicembre 201X al Consulente ed a fornire a quest'ultimo eventuali chiarimenti verbali rispondendo a specifici quesiti da esso posti limitatamente a quanto riportato nelle Carte di Lavoro. La Società Target inoltre garantisce che sussistono tutti i presupposti di legittimità per il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti nelle Carte di Lavoro.

6. Inoltre, la Società Acquirente e il Consulente si impegnano a non utilizzare le informazioni contenute nelle nostre Carte di Lavoro e quelle da noi fornite al Consulente stesso per intraprendere azioni di qualsiasi natura nei confronti della nostra società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori e per supportare azioni da parte di terzi dalle quali possa derivare una responsabilità della nostra società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori.
7. Il Consulente e la Società Acquirente si obbligano altresì a ottenere da eventuali terzi che chiedano di poter accedere alla relazione predisposta dal Consulente all'esito dell'Incarico di Due Diligence la sottoscrizione di un impegno del seguente tenore: "La società incaricata della revisione dei bilanci della ABC S.p.A. ci ha dato accesso alle carte di lavoro e/o ci ha fornito informazioni e chiarimenti inerenti dette carte di lavoro nel presupposto che essa non è in alcun modo responsabile neppure indirettamente delle conseguenze derivanti da detto accesso e dall'utilizzo delle informazioni in tale contesto acquisite. Con la presente, [sottoscrittore dell'impegno] riconosce il fatto che la società di revisione, pur avendoci dato accesso alle carte di lavoro relative all'incarico di revisione e fornito informazioni e chiarimenti al riguardo, non assume alcuna responsabilità in relazione alle conseguenze derivanti da detto accesso e dall'utilizzo delle informazioni in tale contesto acquisite. Conseguentemente, [sottoscrittore dell'impegno] si impegna sin d'ora, nella misura più ampia consentita dalle disposizioni di legge, a non intraprendere azioni di qualsiasi natura nei confronti della società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori per cause derivanti o comunque connesse al contenuto delle carte di lavoro o delle informazioni e chiarimenti forniti."
8. La Società Acquirente, la Società Target e il Consulente si impegnano sin d'ora, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a garantire che i propri collaboratori che dovessero avere accesso alle informazioni contenute nelle nostre Carte di Lavoro e ai chiarimenti da noi forniti al Consulente, nonché l'accesso alla relazione emessa al termine dell'Incarico di Due Diligence rispettino gli obblighi indicati nella presente lettera.
9. La Società Acquirente si impegna, inoltre, nella misura più ampia consentita dalle disposizioni di legge, a tenere la nostra società di revisione, i nostri soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori manlevati e indenni da ogni richiesta risarcitoria, costo, spesa, onere o pregiudizio che dovessero derivare da qualsivoglia pretesa di terzi, ivi inclusa la Società Target, comunque connessa o conseguente all'Incarico di Due Diligence e/o all'accesso e/o all'utilizzo e/o alla divulgazione dei risultati del predetto Incarico di Due Diligence, e/o all'accesso e/o all'utilizzo e/o alla divulgazione delle informazioni contenute nelle Carte di Lavoro da noi messe a disposizione del Consulente e dei chiarimenti da noi forniti al riguardo al Consulente stesso.
10. Restano altresì ferme le responsabilità del Consulente circa la riservatezza e gli altri doveri professionali nei nostri confronti, ivi compresa la conservazione delle carte di lavoro del Consulente stesso dalle quali risultano le informazioni fornite durante l'esame delle nostre Carte di Lavoro e/o i colloqui con noi avuti, nonché restano ferme le responsabilità del Consulente circa il rispetto di tutti i principi in materia di protezione dei dati personali . A tale riguardo il Consulente riconosce sin d'ora la propria responsabilità nei confronti della nostra società di revisione per eventuali danni, oneri e pregiudizi che la nostra società di revisione, i nostri soci, amministratori, dipendenti ed altri collaboratori dovessero sopportare a causa di un'eventuale inosservanza di tali doveri da parte del Consulente stesso.

11. Copia della presente lettera, inviata alla Società Acquirente, alla Società Target e al Consulente in triplice copia, dovrà essere restituita da ciascun destinatario debitamente firmata per accettazione di quanto a ciascuno specificamente applicabile.

Distinti saluti.

Società di revisione

Nome Socio
Socio

Per accettazione:

ABC

Nome:

Titolo:

Data:

XYZ

Nome:

Titolo:

Data:

DEF

Nome:

Titolo:

Data:

Allegato 2

ESEMPIO DI LETTERA PER L'ACCESSO ALLE CARTE DI LAVORO

(VENDOR DUE DILIGENCE, INCARICO CONFERITO DALLA SOCIETÀ/PERSONA FISICA CEDENTE LE AZIONI/QUOTE DELLA TARGET)

[L'esempio che segue fornisce indicazioni tecniche che potranno essere utilizzate nel caso in cui la società di revisione riceva dalla Controllante della società target la richiesta di mettere temporaneamente a disposizione le proprie Carte di Lavoro relative all'incarico di revisione al soggetto incaricato di effettuare una "Vendor due diligence" sulla società target medesima. Nella bozza è ipotizzato che in tale circostanza sia richiesto alla società target di confermare la propria autorizzazione a fornire accesso alle informazioni contenute nelle Carte di Lavoro e di manlevare, unitamente alla Controllante, il Revisore del Bilancio nei termini qui di seguito prospettati.]

Spettabile ABC

Spettabile DEF

Spettabile GHI

1. In relazione alla potenziale operazione di cessione di azioni/quote della ABC (di seguito, anche la "**Società Target**"), GHI, in qualità di società controllante di ABC, (di seguito, anche la "**Controllante**" e, unitamente a ABC, anche le "**Società**") ci ha richiesto di mettere temporaneamente a disposizione di DEF (di seguito, anche il "**Consulente**") le carte di lavoro da noi predisposte per lo svolgimento dell'incarico di revisione del/i bilancio/i d'esercizio [e consolidato] della Società Target al 31 dicembre 201X (di seguito, anche le "**Carte di Lavoro**") e di fornire al Consulente eventuali chiarimenti verbali rispondendo a specifici quesiti da esso posti limitatamente a quanto riportato nelle Carte di Lavoro. La richiesta della Controllante di mettere a disposizione del Consulente le Carte di Lavoro summenzionate deve essere autorizzata dalla stessa Società Target. A tale riguardo, ci avete informato che la predetta richiesta è connessa all'incarico conferito da GHI a DEF di svolgere sulla Società Target un'indagine di natura patrimoniale, economica e finanziaria, nota nei mercati internazionali con l'espressione di "*Vendor due diligence*" (di seguito, l' "**Incarico di Due Diligence**").

Le Carte di Lavoro predisposte in relazione alla predetta attività di revisione costituiscono la principale documentazione a supporto del nostro giudizio professionale e contengono, fra l'altro, informazioni di natura contrattuale, finanziaria, commerciale, fiscale, di costi e prezzi. Le Società e il Consulente sono consapevoli che tali informazioni, indispensabili per lo svolgimento del lavoro di revisione di un bilancio d'esercizio [e di un bilancio consolidato], sono normalmente considerate riservate nei confronti di terzi.

2. Come previsto dai principi di revisione di riferimento, la nostra società di revisione non ha l'obbligo di mettere a disposizione di terzi le proprie Carte di Lavoro, né di fornire informazioni in esse contenute, salvo che all'Autorità giudiziaria ed all'Autorità che esercita la vigilanza sull'attività della nostra società di revisione.

Tuttavia, nelle presenti circostanze, siamo disponibili a incontrare il Consulente incaricato dalla Controllante, nonché a permettergli di esaminare le nostre Carte di Lavoro menzionate nel paragrafo precedente, a condizione che la nostra società sia espressamente e preventivamente autorizzata in tal senso dalla Società Target e che le Società e il Consulente si impegnino, per quanto specificatamente applicabile a ciascuno di loro, a rispettare quanto indicato nei paragrafi successivi.

La revisione contabile sul/i predetto/i bilancio/i è stata da noi svolta secondo i principi di revisione internazionali (ISA Italia) (i **“Principi di Revisione”**).

In conformità ai Principi di Revisione, il nostro esame è stato pianificato e condotto esclusivamente con l'obiettivo di esprimere il nostro giudizio professionale sul/i bilancio d'esercizio [e consolidato] di ABC al 31 dicembre 201X [ognuno] nel “suo complesso”.

Tale giudizio professionale è incluso nella/e relazione/i datata/e ... da noi redatta/e a completamento della revisione contabile sul/i predetto/i bilancio/i.

Desideriamo, inoltre, ricordare che i Principi di Revisione, tra l'altro, definiscono le caratteristiche e i limiti insiti in qualsiasi revisione contabile di un bilancio, la quale è finalizzata, come noto, all'espressione di un giudizio professionale sul bilancio nella sua globalità.

Per quanto concerne i limiti insiti nell'attività di revisione si richiamano, in via esemplificativa, i seguenti aspetti: l'effettuazione di verifiche mediante l'utilizzo di tecniche di campionamento; la determinazione dell'importanza relativa delle voci da verificare in base alla loro significatività e ad una valutazione del rischio che esse possano essere affette da errori significativi; il concetto di significatività dei predetti rischi ed errori riferito al bilancio “nel suo complesso” e non a specifici conti o elementi dello stesso; i limiti insiti in ogni sistema contabile-amministrativo ed in ogni sistema dei controlli interni.

Di conseguenza, a causa dei limiti predetti, vi è il rischio inevitabile che errori anche significativi possano non essere individuati anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai Principi di Revisione.

A maggior chiarimento di quanto indicato nei paragrafi precedenti, desideriamo far presente che:

- in conformità ai Principi di Revisione, l'attività di revisione ha l'obiettivo di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso e non sui singoli conti del bilancio;
- non abbiamo svolto la revisione del/i bilancio/i a data successiva al 31 dicembre 201X e non abbiamo esaminato eventuali eventi successivi verificatisi dopo la data della/e nostra/e relazione/i;
- la revisione del/i bilancio/i cui si riferiscono le Carte di Lavoro non è stata pianificata e condotta con l'obiettivo di fornire tutte le informazioni di interesse per un potenziale investitore. In particolare, il giudizio professionale del revisore e la significatività, come definiti dai Principi di Revisione, sono stati utilizzati nel corso della revisione considerando il bilancio “nel suo complesso” e avrebbero potuto avere gradualità o intensità diversi nel caso di differenti obiettivi. Aspetti di particolare interesse per il

Consulente e/o per un potenziale investitore potrebbero, quindi, non essere stati specificatamente affrontati nell'ambito della revisione ovvero essere stati considerati con un'ottica diversa. Pertanto, il lavoro svolto per la revisione del/i bilancio/i potrebbe non essere sufficiente ai fini dello svolgimento e del raggiungimento degli obiettivi dell'Incarico di Due Diligence.

Con riferimento a quanto sopra, si ricorda, a mero titolo esemplificativo, che nelle Carte di Lavoro potrebbero non essere rilevati errori riscontrati nel corso dell'attività di revisione in quanto di ammontare inferiore alle soglie di significatività adottate nell'ottica e ai fini dell'espressione di un giudizio professionale sul bilancio "nel suo complesso". Tali errori, invece, potrebbero essere di interesse ai fini dell'Incarico di Due Diligence.

In sintesi, tenuto conto della diversità degli obiettivi dell'attività di revisione e dell'Incarico di Due Diligence, la Controllante e il Consulente danno atto che le informazioni contenute nelle nostre Carte di Lavoro potrebbero non essere sufficienti e idonee ai fini dell'Incarico di Due Diligence. Inoltre, resta inteso che le spiegazioni da noi fornite al Consulente inerenti le Carte di Lavoro saranno limitate esclusivamente a chiarire quanto ivi indicato.

3. Per le ragioni in precedenza esposte, l'esame delle nostre Carte di Lavoro da parte del Consulente e l'incontro con la scrivente società di revisione rappresenteranno esclusivamente uno strumento per facilitare, in relazione ad alcuni aspetti, la raccolta delle informazioni di interesse del Consulente stesso. In tale contesto resta inteso che il Consulente si limiterà a prendere nota delle informazioni che riterrà utili. Pertanto, resta convenuto che il Consulente dovrà svolgere in modo autonomo il lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi del proprio incarico e non potrà utilizzare le nostre Carte di Lavoro e le informazioni da noi acquisite come elementi a supporto dei risultati della sua indagine. Di conseguenza il Consulente si impegna a non fare alcun riferimento nella propria relazione alle informazioni acquisite nell'attività di esame delle nostre Carte di Lavoro quali elementi a supporto della sua indagine e a non identificare la società di revisione come fonte di informazioni.

Il Consulente si impegna dunque a non menzionare la nostra società di revisione in qualsiasi modo, fatta salva la possibilità per DEF S.p.A. di indicare nella propria relazione, esclusivamente tra le procedure svolte, l'esame delle Carte di Lavoro della nostra società di revisione.

Le informazioni delle quali il Consulente verrà a conoscenza dovranno essere da quest'ultimo utilizzate unicamente ai fini dello svolgimento dell'Incarico di Due Diligence e non potranno essere né utilizzate per scopi diversi, né divulgate a terzi.

4. Ciò premesso, anche in considerazione del fatto che, come sopra chiarito, la nostra società di revisione non è tenuta a rendere disponibili a terzi le proprie Carte di Lavoro, resta convenuto che [nome società di revisione] non è in alcun modo responsabile né nei confronti delle Società, né nei confronti del Consulente, neppure indirettamente, delle conseguenze derivanti dall'accesso da parte del Consulente a dette carte. Pertanto, le Società si impegnano sin d'ora a farsi carico di tutti i rischi ed oneri derivanti dall'utilizzo da parte del Consulente delle informazioni ottenute dalle nostre Carte di Lavoro, ivi inclusi, in via esemplificativa, l'esito, la sospensione o la definitiva interruzione delle trattative intrattenute dalla Controllante con potenziali acquirenti.
5. Con la presente lettera, che ci dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione, la Società Target ci autorizza a far esaminare le Carte di Lavoro relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio [e consolidato] al 31 dicembre 201X al Consulente ed a fornire a quest'ultimo eventuali chiarimenti verbali rispondendo a specifici

quesiti da esso posti limitatamente a quanto riportato nelle Carte di Lavoro. La Società Target inoltre garantisce che sussistono tutti i presupposti di legittimità per il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti nelle Carte di Lavoro.

6. Inoltre, le Società e il Consulente si impegnano a non utilizzare le informazioni contenute nelle nostre Carte di Lavoro e quelle da noi fornite al Consulente stesso per intraprendere azioni di qualsiasi natura nei confronti della nostra società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori e per supportare azioni da parte di terzi dalle quali possa derivare una responsabilità della nostra società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori.
7. Il Consulente e la Controllante si obbligano altresì a ottenere da eventuali terzi che chiedano di poter accedere alla relazione predisposta dal Consulente all'esito dell'Incarico di Due Diligence, la sottoscrizione di un impegno del seguente tenore: "La società incaricata della revisione dei bilanci della ABC S.p.A. ci ha dato accesso alle carte di lavoro e/o ci ha fornito informazioni e chiarimenti inerenti dette carte di lavoro nel presupposto che essa non è in alcun modo responsabile neppure indirettamente delle conseguenze derivanti da detto accesso e dall'utilizzo delle informazioni in tale contesto acquisite. Con la presente, [sottoscrittore dell'impegno] riconosce il fatto che, la società di revisione, pur avendoci dato accesso alle carte di lavoro relative all'incarico di revisione e fornito informazioni e chiarimenti al riguardo, non assume alcuna responsabilità in relazione alle conseguenze derivanti da detto accesso e dall'utilizzo delle informazioni in tale contesto acquisite. Conseguentemente, [sottoscrittore dell'impegno] si impegna sin d'ora, nella misura più ampia consentita dalle disposizioni di legge, a non intraprendere azioni di qualsiasi natura nei confronti della società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori per cause derivanti o comunque connesse al contenuto delle carte di lavoro o delle informazioni e chiarimenti forniti."
8. Le Società e il Consulente si impegnano sin d'ora, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a garantire che i propri collaboratori che dovessero avere accesso alle informazioni contenute nelle nostre Carte di Lavoro e ai chiarimenti da noi forniti al Consulente, nonché l'accesso alla relazione emessa al termine dell'Incarico di Due Diligence rispettino gli obblighi indicati nella presente lettera.
9. La Controllante si impegna, inoltre, nella misura più ampia consentita dalle disposizioni di legge, a tenere la nostra società di revisione, i nostri soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori manlevati e indenni da ogni richiesta risarcitoria, costo, spesa, onere o pregiudizio che dovessero derivare da qualsivoglia pretesa di terzi, ivi inclusi potenziali investitori, comunque connessa o conseguente all'Incarico di Due Diligence e/o all'accesso e/o all'utilizzo e/o alla divulgazione dei risultati del predetto Incarico di Due Diligence, e/o all'accesso e/o all'utilizzo e/o alla divulgazione delle informazioni contenute nelle Carte di Lavoro da noi messe a disposizione del Consulente e dei chiarimenti da noi forniti al riguardo al Consulente stesso.
10. Restano altresì ferme le responsabilità del Consulente circa la riservatezza e gli altri doveri professionali nei nostri confronti, ivi compresa la conservazione delle carte di lavoro del Consulente stesso dalle quali risultano le informazioni fornite durante l'esame delle nostre Carte di Lavoro e/o i colloqui con noi avuti, nonché restano ferme le responsabilità del Consulente circa il rispetto di tutti i principi in materia di protezione dei dati personali. A tale riguardo il Consulente riconosce sin d'ora la propria responsabilità nei confronti della nostra società di revisione per eventuali danni, oneri e pregiudizi che la nostra società

di revisione, i nostri soci, amministratori, dipendenti ed altri collaboratori dovessero sopportare a causa di un'eventuale inosservanza di tali doveri da parte del Consulente stesso.

11. Copia della presente lettera, inviata alle Società e al Consulente in triplice copia, dovrà essere restituita da ciascun destinatario debitamente firmata per accettazione di quanto a ciascuno specificamente applicabile.

Distinti saluti.

Società di revisione

Nome Socio
Socio

Per accettazione:

ABC Nome:
Titolo:
Data:

DEF
Nome:
Titolo: Data:

GHI
Nome:
Titolo: Data:

Allegato 3**ESEMPIO DI LETTERA PER L'ACCESSO ALLE CARTE DI LAVORO
(VENDOR DUE DILIGENCE, INCARICO CONFERITO DA TARGET)**

[L'esempio che segue fornisce indicazioni tecniche che potranno essere utilizzate nel caso in cui la società di revisione riceva la richiesta di mettere temporaneamente a disposizione le proprie Carte di Lavoro, relative all'incarico di revisione, al soggetto incaricato dalla società target di effettuare una "Vendor due diligence". Nella bozza è ipotizzato che in tale circostanza sia richiesto alla società Target di confermare la propria autorizzazione a fornire accesso alle informazioni contenute nelle Carte di Lavoro e di manlevare il Revisore del Bilancio nei termini qui di seguito prospettati.]

Spettabile ABC

Spettabile DEF

1. In relazione alla potenziale operazione di cessione di azioni/quote della ABC (di seguito, anche la "**Società**"), ci avete richiesto di mettere temporaneamente a disposizione di DEF (di seguito, anche il "**Consulente**") le carte di lavoro da noi predisposte per lo svolgimento dell'incarico di revisione del/i bilancio/i d'esercizio [e consolidato] della Società al 31 dicembre 201X (di seguito, le "Carte di Lavoro") e di fornire al Consulente eventuali chiarimenti verbali rispondendo a specifici quesiti da esso posti limitatamente a quanto riportato nelle Carte di Lavoro. A tale riguardo, ci avete informato che la predetta richiesta è connessa all'incarico conferito da ABC a DEF di svolgere sulla Società un'indagine di natura patrimoniale, economica e finanziaria, nota nei mercati internazionali con l'espressione di "*Vendor due diligence*" (di seguito, l'**"Incarico di Due Diligence"**).

Le Carte di Lavoro predisposte in relazione alla predetta attività di revisione costituiscono la principale documentazione a supporto del nostro giudizio professionale e contengono, fra l'altro, informazioni di natura contrattuale, finanziaria, commerciale, fiscale, di costi e prezzi. La Società e il Consulente sono consapevoli che tali informazioni, indispensabili per lo svolgimento del lavoro di revisione di un bilancio d'esercizio [e di un bilancio consolidato], sono normalmente considerate riservate nei confronti di terzi.

2. Come previsto dai principi di revisione di riferimento, la nostra società di revisione non ha l'obbligo di mettere a disposizione di terzi le proprie Carte di Lavoro, né di fornire informazioni in esse contenute, salvo che all'Autorità giudiziaria ed all'Autorità che esercita la vigilanza sull'attività della nostra società di revisione. Tuttavia, nelle presenti circostanze, siamo disponibili a incontrare il Consulente da Voi incaricato, nonché a permettergli di esaminare le nostre Carte di Lavoro menzionate nel paragrafo precedente, a condizione che la nostra società sia espressamente e preventivamente autorizzata in tal senso dalla Società e che la Società e il Consulente si impegnino, per quanto specificatamente applicabile a ciascuno di loro, a rispettare quanto indicato nei paragrafi successivi.

La revisione contabile sul/i predetto/i bilancio/i è stata da noi svolta secondo i principi di revisione internazionali (ISA Italia) (i “**Principi di Revisione**”).

In conformità ai Principi di Revisione, il nostro esame è stato pianificato e condotto esclusivamente con l’obiettivo di esprimere il nostro giudizio professionale sul/i bilancio d’esercizio [e consolidato] di ABC al 31 dicembre 201X [ognuno] nel “suo complesso”. Tale giudizio professionale è incluso nella/e relazione/i datata/e ... da noi redatta/e a completamento della revisione contabile sul/i predetto/i bilancio/i.

Desideriamo, inoltre, ricordare che i Principi di Revisione, tra l’altro, definiscono le caratteristiche e i limiti insiti in qualsiasi revisione contabile di un bilancio, la quale è finalizzata, come noto, all’espressione di un giudizio professionale sul bilancio nella sua globalità.

Per quanto concerne i limiti insiti nell’attività di revisione si richiamano, in via esemplificativa, i seguenti aspetti: l’effettuazione di verifiche mediante l’utilizzo di tecniche di campionamento; la determinazione dell’importanza relativa delle voci da verificare in base alla loro significatività e ad una valutazione del rischio che esse possano essere affette da errori significativi; il concetto di significatività dei predetti rischi ed errori riferito al bilancio “nel suo complesso” e non a specifici conti o elementi dello stesso; i limiti insiti in ogni sistema contabile-amministrativo ed in ogni sistema dei controlli interni.

Di conseguenza, a causa dei limiti predetti, vi è il rischio inevitabile che errori anche significativi possano non essere individuati anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai Principi di Revisione.

A maggior chiarimento di quanto indicato nei paragrafi precedenti, desideriamo far presente che:

- in conformità ai Principi di Revisione, l’attività di revisione ha l’obiettivo di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso e non sui singoli conti del bilancio;
- non abbiamo svolto la revisione del/i bilancio/i a data successiva al 31 dicembre 201X e non abbiamo esaminato eventuali eventi successivi verificatisi dopo la data della/e nostra/e relazione/i;
- la revisione del/i bilancio/i cui si riferiscono le Carte di Lavoro non è stata pianificata e condotta con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni di interesse per un potenziale investitore. In particolare, il giudizio professionale del revisore e la significatività, come definiti dai Principi di Revisione, sono stati utilizzati nel corso della revisione considerando il bilancio “nel suo complesso” e avrebbero potuto avere gradualità o intensità diversi nel caso di differenti obiettivi. Aspetti di particolare interesse per il Consulente e/o per un potenziale investitore potrebbero, quindi, non essere stati specificatamente affrontati nell’ambito della revisione ovvero essere stati considerati con un’ottica diversa. Pertanto, il lavoro svolto per la revisione del/i bilancio/i potrebbe non essere sufficiente ai fini dello svolgimento e del raggiungimento degli obiettivi dell’Incarico di Due Diligence.

Con riferimento a quanto sopra, si ricorda, a mero titolo esemplificativo, che nelle Carte di Lavoro potrebbero non essere rilevati errori riscontrati nel corso dell’attività di revisione in quanto di ammontare inferiore alle soglie di significatività adottate nell’ottica e ai fini

dell'espressione di un giudizio professionale sul bilancio "nel suo complesso". Tali errori, invece, potrebbero essere di interesse ai fini dell'Incarico di Due Diligence .

In sintesi, tenuto conto della diversità degli obiettivi dell'attività di revisione e dell'Incarico di Due Diligence, la Società e il Consulente danno atto che le informazioni contenute nelle nostre Carte di Lavoro potrebbero non essere sufficienti e idonee ai fini dell'Incarico di Due Diligence. Inoltre, resta inteso che le spiegazioni da noi fornite al Consulente inerenti le Carte di Lavoro saranno limitate esclusivamente a chiarire quanto ivi indicato.

3. Per le ragioni in precedenza esposte, l'esame delle nostre Carte di Lavoro da parte del Consulente e l'incontro con la scrivente società di revisione rappresenteranno esclusivamente uno strumento per facilitare, in relazione ad alcuni aspetti, la raccolta delle informazioni di interesse del Consulente stesso. In tale contesto resta inteso che il Consulente si limiterà a prendere nota delle informazioni che riterrà utili. Pertanto, resta convenuto che il Consulente dovrà svolgere in modo autonomo il lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi del proprio incarico e non potrà utilizzare le nostre Carte di Lavoro e le informazioni da noi acquisite come elementi a supporto dei risultati della sua indagine. Di conseguenza il Consulente si impegna a non fare alcun riferimento nella propria relazione alle informazioni acquisite nell'attività di esame delle nostre Carte di Lavoro quali elementi a supporto della sua indagine e a non identificare la società di revisione come fonte di informazioni.

Il Consulente si impegna dunque a non menzionare la nostra società di revisione in qualsiasi modo, fatta salva la possibilità per DEF di indicare nella propria relazione, esclusivamente tra le procedure svolte, l'esame delle Carte di Lavoro della nostra società di revisione.

Le informazioni delle quali DEF verrà a conoscenza dovranno essere da quest'ultima utilizzate unicamente ai fini dello svolgimento dell'Incarico di Due Diligence e non potranno essere né utilizzate per scopi diversi né divulgate a terzi.

4. Ciò premesso, anche in considerazione del fatto che, come sopra chiarito, la nostra società di revisione non è tenuta a rendere disponibili a terzi le proprie Carte di Lavoro, resta convenuto che [nome società di revisione] non è in alcun modo responsabile né nei confronti della Società né nei confronti del Consulente, neppure indirettamente, delle conseguenze derivanti dall'accesso da parte del Consulente a dette carte. Pertanto, la Società si impegna sin d'ora a farsi carico di tutti i rischi ed oneri derivanti dall'utilizzo da parte del Consulente delle informazioni ottenute dalle nostre Carte di Lavoro, ivi inclusi, in via esemplificativa, l'esito, la sospensione o la definitiva interruzione delle trattative intrattenute dalla Società con potenziali acquirenti.
5. Con la presente lettera, che ci dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione, la Società ci autorizza a far esaminare le Carte di Lavoro relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio [e consolidato] al 31 dicembre 201X al Consulente ed a fornire a quest'ultimo eventuali chiarimenti verbali rispondendo a specifici quesiti da esso posti limitatamente a quanto riportato nelle Carte di Lavoro. La Società inoltre garantisce che sussistono tutti i presupposti di legittimità per il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti nelle Carte di Lavoro.
6. Inoltre, la Società e il Consulente si impegnano a non utilizzare le informazioni contenute nelle nostre Carte di Lavoro e quelle da noi fornite al Consulente stesso per intraprendere azioni di qualsiasi natura nei confronti della nostra società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori e per supportare azioni da parte di terzi dalle

quali possa derivare una responsabilità della nostra società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori.

7. Il Consulente e la Società si obbligano altresì a ottenere da eventuali terzi che chiedano di poter accedere alla relazione predisposta dal Consulente all'esito dell'Incarico di Due Diligence la sottoscrizione di un impegno del seguente tenore: "La società incaricata della revisione dei bilanci della ABC S.p.A. ci ha dato accesso alle carte di lavoro e/o ci ha fornito informazioni e chiarimenti inerenti dette carte di lavoro nel presupposto che essa non è in alcun modo responsabile neppure indirettamente delle conseguenze derivanti da detto accesso e dall'utilizzo delle informazioni in tale contesto acquisite. Con la presente, [sottoscrittore dell'impegno] riconosce il fatto che, la società di revisione, pur avendoci dato accesso alle carte di lavoro relativa all'incarico di revisione e fornito informazioni e chiarimenti al riguardo, non assume alcuna responsabilità in relazione alle conseguenze derivanti da detto accesso e dall'utilizzo delle informazioni in tale contesto acquisite. Conseguentemente, [sottoscrittore dell'impegno] si impegna sin d'ora, nella misura più ampia consentita dalle disposizioni di legge, a non intraprendere azioni di qualsiasi natura nei confronti della società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori per cause derivanti o comunque connesse al contenuto delle carte di lavoro o delle informazioni e chiarimenti forniti."
8. La Società e il Consulente si impegnano sin d'ora, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a garantire che i propri collaboratori che dovessero avere accesso alle informazioni contenute nelle nostre Carte di Lavoro e ai chiarimenti da noi forniti al Consulente, nonché l'accesso alla relazione emessa al termine dell'Incarico di Due Diligence, rispettino gli obblighi indicati nella presente lettera.
9. La Società si impegna, inoltre, nella misura più ampia consentita dalle disposizioni di legge, a tenere la nostra società di revisione, i nostri soci, amministratori, dipendenti e altri collaboratori manlevati e indenni da ogni richiesta risarcitoria, costo, spesa, onere o pregiudizio che dovessero derivare da qualsivoglia pretesa di terzi, ivi inclusi potenziali investitori, comunque connessa o conseguente all'Incarico di Due Diligence e/o all'accesso e/o all'utilizzo e/o alla divulgazione dei risultati del predetto Incarico di Due Diligence, e/o all'accesso e/o all'utilizzo e/o alla divulgazione delle informazioni contenute nelle Carte di Lavoro da noi messe a disposizione del Consulente e dei chiarimenti da noi forniti al riguardo al Consulente stesso.
10. Restano altresì ferme le responsabilità del Consulente circa la riservatezza e gli altri doveri professionali nei nostri confronti, ivi compresa la conservazione delle carte di lavoro del Consulente stesso dalle quali risultano le informazioni fornite durante l'esame delle nostre Carte di Lavoro e/o i colloqui con noi avuti, nonché restano altresì le responsabilità del Consulente circa il rispetto di tutti i principi in materia di protezione dei dati personali. A tale riguardo il Consulente riconosce sin d'ora la propria responsabilità nei confronti della nostra società di revisione per eventuali danni, oneri e pregiudizi che la nostra società di revisione, i nostri soci, amministratori, dipendenti ed altri collaboratori dovessero sopportare a causa di un'eventuale inosservanza di tali doveri da parte del Consulente stesso.
11. Copia della presente lettera, inviata alla Società e al Consulente in duplice copia, dovrà essere restituita da ciascun destinatario debitamente firmata per accettazione di quanto a ciascuno specificamente applicabile.

Distinti saluti.

Società di revisione

Nome Socio
Socio

Per accettazione:

ABC
Nome:
Titolo:
Data:

DEF
Nome:
Titolo:
Data:

Allegato 4

ESEMPIO DI LETTERA PER L'ACCESSO ALLE CARTE DI LAVORO
(ACQUISITION DUE DILIGENCE, INCARICO CONFERITO DA ACQUIRENTE)

ENGLISH VERSION

[L'esempio che segue fornisce indicazioni tecniche che potranno essere utilizzate nel caso in cui la società di revisione riceva la richiesta di mettere temporaneamente a disposizione le proprie Carte di Lavoro relative all'incarico di revisione al soggetto incaricato dalla società acquirente di effettuare una "Buy side due diligence". Nella bozza è ipotizzato che in tale circostanza sia richiesto alla società target di confermare la propria autorizzazione a fornire accesso alle informazioni contenute nelle Carte di Lavoro e di manlevare il Revisore del Bilancio nei termini qui di seguito prospettati.]

ABC

XYZ

DEF

1. With respect to the potential investment in ABC (the "**Target**"), XYZ (the "**Buyer**") has asked us to make our working papers relating to the audit of the Target's financial statements [and consolidated financial statements] as at and for the year ended 31 December 201X (the "**Working Papers**") temporarily available to DEF (the "**Consultant**") and to provide the Consultant with any verbal clarifications necessary in response to its specific queries exclusively referred to the content of the Working Papers. The Buyer has informed us that this request to make the above mentioned Working Papers available to the Consultant is related to the investigation of the financial affairs of the Target commonly known as "Buy side due diligence" engagement (the "**Due Diligence**"), which it has assigned to the Consultant.

Our Working Papers are the main source of documentation supporting our opinion. They include, inter alia, contractual, financial, commercial and tax information as well as information about costs and prices. The Buyer, the Target and the Consultant are aware that this information, which is essential to audit financial statements [and consolidated financial statements], is usually considered confidential and is not disclosed to third parties.

2. Pursuant to the reference auditing standards, we are not obliged to make our Working Papers, or the information contained therein, available to third parties other than the judiciary authorities and our sector regulator.
However, in these circumstances, we are willing to meet the Buyer's Consultant and to allow it to access our Working Papers, as long as we are specifically and previously

authorised to do so by the Target and the Buyer, the Target and the Consultant undertake, to the extent specifically applicable to them, to comply with the provisions set out below.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the International Standards on Auditing (ISA Italia) (“**ISA Italia**”).

As required by those standards, we planned and performed our work solely to express an opinion on the Target’s financial statements [and consolidated financial statements] as at and for the year ended 31 December 201ZX as a “whole” [for each set of financial statements].

Our opinion is set out in the report(s) dated which we issued upon completion of our audit.

ISA Italia establish, inter alia, the nature and limits of all audits of financial statements, the scope of which is to express an opinion on the financial statements as a whole.

Limits inherent in an audit can refer to, for example, audit sampling techniques; definition of the significance of classes of transactions, account balances or disclosures depending on their materiality and assessment of the risk that they may be affected by material misstatements; the concept of the significance of these risks and materiality of the misstatements for the financial statements “as a whole” and not for its individual classes of transactions, account balances or disclosures or items; and the limits inherent in any accounting and in any internal control system.

It follows that there is an inevitable risk that misstatements, which may be material, may not be identified even when the audit is correctly planned and performed in accordance with the ISA Italia.

In order to clarify further that set out above, we note that:

- in accordance with the ISA Italia, the audit objective is to express an opinion on the financial statements as a whole and not on the individual classes of transactions, account balances or disclosures;
- we have not audited the financial statements for the years after 31 December 201X nor have we examined any events that took place after the date of our report(s);
- the audit of the financial statements to which the Working Papers refer was not planned or performed to provide all the information of interest to a potential investor. Specifically, the auditors professional judgement and materiality, as defined by the ISA Italia, were applied considering the financial statement “as a whole” and could have different grade and depth for different objectives. Issues of special interest to the Consultant and/or the Buyer may not have been dealt with during the audit or could have been considered from another perspective. Therefore, the procedures performed for the audit purposes may not be sufficient for the performance or achievement of the objectives of the Due Diligence.

In this respect, and without limitations, the Working Papers may not refer to misstatements identified during the audit if they involved amounts below the materiality threshold adopted solely for the purposes of expressing an opinion on the financial statements “as a whole”. However, these misstatements could be relevant for the Due Diligence.

In short, given the difference between the audit objectives and those of the Due Diligence, the Buyer and the Consultant acknowledge that the information in our Working Papers may not be either sufficient or suitable for the Due Diligence. In addition, it is understood that

any explanations provided by us to the Consultant about the Working Papers shall be solely aimed to clarify their content.

3. Given the reasons set out above, access to our Working Papers by the Consultant and the meeting with our audit firm shall solely represent a means to assist the Consultant, with reference to certain matters, to gather the information of interest to it. With respect to the Working Papers, the Consultant may only take notes of the information it deems useful. It is understood that the Consultant shall perform all the work necessary to achieve the objectives of its engagement independently. It may not use our Working Papers or the information obtained from us as supporting evidence of its work. Accordingly, the Consultant undertakes not to refer to the information obtained as a result of accessing our Working Papers in its report as supporting evidence nor shall it refer to [name of audit firm] as a source of information.
The Consultant agrees not to refer to [name of audit firm] in any way, although it may mention in its report the access to our Working Papers, solely as one of the procedures it performed.
Any information the Consultant becomes aware of shall only be used to perform its Due Diligence procedures and may not be used for any other purpose or disclosed to third parties.
4. On this basis and given that, as clarified above, we are not required to make our Working Papers available to third parties, it is agreed that [name of audit firm] is in no way directly or indirectly liable to the Buyer, the Target or the Consultant for any consequences that may arise from the Consultant's access to our Working Papers. Therefore, the Buyer and the Target hereby undertake to bear all the risks and expenses arising from the Consultant's use of the information obtained from our Working Papers, including, by way of example, the outcome, suspension or abortion of the negotiations for the acquisition of the Target.
5. By signing for acceptance and returning this letter to us, the Target authorises us to grant the Consultant access to the Working Papers relating to the audit of the financial statements [and consolidated financial statements] as at and for the year ended 31 December 201X and to provide it with any verbal clarifications necessary in response to its specific queries exclusively referred to the content of the Working Papers. The Target guarantees the compliance with the requirements to process personal data, if any included in the Working Papers.
6. In addition, the Buyer and the Consultant agree not to use the information in our Working Papers or that provided by us to the Consultant as grounds for taking any action against [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants or to support actions taken by third parties that may result in a liability for [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants.
7. The Consultant and the Buyer also undertake to obtain from any third parties that request access to the report prepared by the Consultant upon conclusion of its Due Diligence a signed letter which contains the following commitment: "The company engaged to audit the financial statements of ABC S.p.A. provided us with access to its working papers and/or information and clarifications about such working papers on the basis that it is in no way liable directly or indirectly for any consequences that may arise from access to or use of the information acquired. The undersigned hereby acknowledges that, while [name of audit firm] provided us with access to the working papers related to its audit engagement and the related information and clarifications, it is not liable for the consequences that may

arise from access to or use of this information. It follows that the undersigned, as of now, and to the maximum extent allowed by law, will not take any actions against [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants for claims arising from or in any way related to the content of the working papers or the information and clarifications provided.”

8. The Buyer, the Target and the Consultant hereby undertake to ensure that, also pursuant to article 1381 of the Italian Civil Code, their consultants who may have access to the information in our Working Papers and the clarifications provided by us to the Consultant, as well as access to the report issued upon conclusion of the Due Diligence will comply with the obligations set out herein.
9. The Buyer also agrees, to the maximum extent allowed by law, to indemnify and hold [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants harmless from any claim for damages, costs, expenses, charges or detriments made by third parties, including the Target, in relation to or as a result of the Due Diligence and/or access to and/or use and/or disclosure of the results of the Due Diligence, and/or access to and/or use and/or disclosure of the information in the Working Papers made available by us to the Consultant and the clarifications we provided to it.
10. The Consultant retains responsibility for its confidentiality, and other professional obligations vis-à-vis [name of audit firm], including the treatment and retention of its working papers which include information obtained from our Working Papers and/or meetings with us. Moreover the Consultant retains responsibility for the compliance with all the requirements for the protection of personal data.
In this respect, the Consultant hereby acknowledges its liability to us for any damage, charges or detriments that [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants may incur due to its non-compliance with its professional obligations.
11. A copy of this letter, sent in triplicate to the Buyer, the Target and the Consultant, shall be returned to us by each addressee duly signed for acceptance to the extent of their obligations.

Yours sincerely

[name of audit firm]

Name of partner
Partner

For acceptance:

ABC

Name:

Position:

Date:

XYZ

Name:

Position:

Date:

DEF

Name:

Position:

Date:

Allegato 5

ESEMPIO DI LETTERA PER L'ACCESSO ALLE CARTE DI LAVORO

*(VENDOR DUE DILIGENCE, INCARICO CONFERITO DALLA SOCIETÀ/PERSONA FISICA CEDENTE
LE AZIONI/QUOTE DELLA TARGET)*

ENGLISH VERSION

[L'esempio che segue fornisce indicazioni tecniche che potranno essere utilizzate nel caso in cui la società di revisione riceva dalla Controllante della società target la richiesta di mettere temporaneamente a disposizione le proprie Carte di Lavoro relative all'incarico di revisione al soggetto incaricato di effettuare una "Vendor due diligence" sulla società target medesima. Nella bozza è ipotizzato che in tale circostanza sia richiesto alla società target di confermare la propria autorizzazione a fornire accesso alle informazioni contenute nelle Carte di Lavoro e di manlevare, unitamente alla Controllante, il Revisore del Bilancio, nei termini qui di seguito prospettati.]

ABC

DEF

GHI

1. With respect to the potential sale of ABC (the "**Target**"), GHI, as the Target's parent, (the "**Parent**" and, together with ABC S.p.A., the "**Companies**") has asked us to make our working papers relating to the audit of the Target's financial statements [and consolidated financial statements] as at and for the year ended 31 December 201X (the "**Working Papers**") temporarily available to DEF (the "**Consultant**") and to provide the Consultant with any verbal clarifications necessary in response to its specific queries exclusively referred to the content of the Working Papers. The Parent's request to make the above mentioned working paper available to the Consultant has to be authorised by the Target. You have informed us that this request is related to the investigation of the financial affairs of the Target commonly known as "Vendor due diligence" engagement (the "**Due diligence**"), which the Parent has assigned to the Consultant.

Our Working Papers are the main source of documentation supporting our opinion. They include, inter alia, contractual, financial, commercial and tax information as well as information about costs and prices. The Companies and the Consultant are aware that this information, which is essential to audit financial statements [and consolidated financial statements], is usually considered confidential and is not disclosed to third parties.

2. Pursuant to the reference auditing standards, we are not obliged to make our Working Papers, or the information contained therein, available to third parties other than the judiciary authorities and our sector regulator.

However, in these circumstances, we are willing to meet the Consultant engaged by the Parent and to allow it to access our Working Papers, as long as we are specifically and previously authorized to do so by the Target as well as the Companies and the Consultant undertake, to the extent specifically applicable to them, to comply with the provisions set out below.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the International Standards on Auditing (ISA Italia) (“**ISA Italia**”).

As required by those standards, we planned and performed our work solely to express an opinion on the Target’s financial statements [and consolidated financial statements] as at and for the year ended 31 December 201ZX as a “whole” [for each set of financial statements].

Our opinion is set out in the report(s) dated which we issued upon completion of our audit.

ISA Italia establish, inter alia, the nature and limits of all audits of financial statements, the scope of which is to express an opinion on the financial statements as a whole.

Limits inherent in an audit can refer to, for example, audit sampling techniques; definition of the significance of classes of transactions, account balances or disclosures depending on their materiality and assessment of the risk that they may be affected by material misstatements; the concept of the significance of these risks and materiality of the misstatements for the financial statements “as a whole” and not for its individual classes of transactions, account balances or disclosures; and the limits inherent in any accounting and internal control systems.

It follows that there is an inevitable risk that misstatements, which may be material, may not be identified even when the audit is correctly planned and performed in accordance with the ISA Italia.

In order to clarify further that set out above, we note that:

- in accordance with the ISA Italia, the audit objective is to express an opinion on the financial statements as a whole and not on the individual classes of transactions, account balances or disclosures;
- we have not audited the financial statements for the years after 31 December 201X nor have we examined any events that took place after the date of our report(s);
- the audit of the financial statements to which the Working Papers refer was not planned or performed to provide all the information of interest to a potential investor. Specifically, the auditors professional judgement and materiality, as defined by the ISA Italia, were applied considering the financial statements “as a whole” and could have different grade and depth for different objectives. Issues of special interest to the Consultant and/or a potential investor may not have been dealt with during the audit or could have been considered from another perspective. Therefore, the procedures performed for the audit purposes may not be sufficient for the performance or achievement of the objectives of the Due diligence.

In this respect, and without limitations, the Working Papers may not refer to misstatements identified during the audit if they involved amounts below the materiality threshold adopted solely for the purposes of expressing an opinion on the financial statements “as a whole”. However, these misstatements could be relevant for the Due diligence.

In short, given the difference between the audit objectives and those of the Due Diligence, the Parent and the Consultant shall acknowledge that the information in our Working Papers may not be either sufficient or suitable for the Due diligence. In addition, it is understood that any explanations provided by us to the Consultant about the Working Papers shall be solely aimed to clarify their content.

3. Given the reasons set out above, access to our Working Papers by the Consultant and the meeting with our audit firm shall solely represent a means to assist the Consultant, with reference to certain matters, to gather the information of interest to it. With respect to the Working Papers, the Consultant may only take notes of the information it deems useful. It is understood that the Consultant shall perform all the work necessary to achieve the objectives of its engagement independently. It may not use our Working Papers or the information obtained from us as supporting evidence of its work. Accordingly, the Consultant undertakes not to refer to the information obtained as a result of accessing our Working Papers in its report as supporting evidence nor shall it refer to [name of audit firm] as a source of information.

The Consultant agrees not to refer to [name of audit firm] in any way, although it may mention in its report the access to our Working Papers solely as one of the procedures it performed.

Any information the Consultant becomes aware of shall only be used to perform its Due diligence procedures and may not be used for any other purpose or disclosed to third parties.

4. On this basis and given that, as clarified above, we are not required to make our Working Papers available to third parties, it is agreed that [name of audit firm] is in no way directly or indirectly liable to the Companies or the Consultant for any consequences that may arise from the Consultant's access to our Working Papers. Therefore, the Companies hereby undertake to bear all the risks and expenses arising from the Consultant's use of the information obtained from our Working Papers, including, by way of example, the outcome, suspension or abortion of the negotiations between the Parent and the potential buyers.
5. By signing for acceptance and returning this letter to us, the Target authorises us to grant the Consultant access to the Working Papers relating to the audit of the financial statements [and consolidated financial statements] as at and for the year ended 31 December 201X and to provide it with any verbal clarifications necessary in response to its specific queries exclusively referred to the content of the Working Papers. The Target guarantees the compliance with the requirements to process personal data, if any included in the Working Papers.
6. In addition, the Companies and the Consultant agree not to use the information in our Working Papers or that provided by us to the Consultant as grounds for taking any action against [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants or to support actions taken by third parties that may result in a liability for [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants.
7. The Consultant and the Parent also undertake to obtain from any third parties that request access to the report prepared by the Consultant upon conclusion of its Due Diligence a signed letter which contains the following commitment: "The company engaged to audit the financial statements of ABC S.p.A. provided us with access to its working papers and/or information and clarifications about such working papers on the basis that it is in no

way liable directly or indirectly for any consequences that may arise from access to or use of the information acquired. The undersigned hereby acknowledges that, while [name of audit firm] provided us with access to the working papers related to its audit engagement and the related information and clarifications, it is not liable for the consequences that may arise from access to or use of this information. It follows that the undersigned, as of now, and to the maximum extent allowed by law, will not take any actions against [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants for claims arising from or in any way related to the content of the working papers or the information and clarifications provided.”

8. The Companies and the Consultant hereby undertake to ensure that, also pursuant to article 1381 of the Italian Civil Code, their consultants who may have access to the information in our Working Papers and the clarifications provided by us to the Consultant, as well as access to the report issued upon conclusion of the Due diligence will comply with the obligations set out herein.
9. The Parent also agrees, to the maximum extent allowed by law, to indemnify and hold [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants harmless from any claim for damages, costs, expenses, charges or detriments made by third parties, including potential investors, in relation to or as a result of the Due diligence and/or access to and/or use and/or disclosure of the results of the Due diligence, and/or access to and/or use and/or disclosure of the information in the Working Papers made available by us to the Consultant and the clarifications we provided to it.
10. The Consultant retains responsibility for its confidentiality, and other professional obligations vis-à-vis [name of audit firm], including the treatment and retention of its working papers which include information obtained from our Working Papers and/or meetings with us. Moreover the Consultant retains responsibility for the compliance with all the requirements for the protection of personal data.
In this respect, the Consultant hereby acknowledges its liability to us for any damage, charges or detriments that [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants may incur due to its non-compliance with its professional obligations.
11. A copy of this letter, sent in triplicate to the Companies and the Consultant, shall be returned to us by each addressee duly signed for acceptance to the extent of their obligations.

Yours sincerely

[name of audit firm]

Name of partner
Partner

For acceptance:

ABC

Name:

Position:

Date:

DEF

Name:

Position: Date:

GHI

Name:

Position: Date:

Allegato 6**ESEMPIO DI LETTERA PER L'ACCESSO ALLE CARTE DI LAVORO
(VENDOR DUE DILIGENCE, INCARICO CONFERITO DA TARGET)**ENGLISH VERSION

[L'esempio che segue fornisce indicazioni tecniche che potranno essere utilizzate nel caso in cui la società di revisione riceva la richiesta di mettere temporaneamente a disposizione le proprie Carte di Lavoro relative all'incarico di revisione al soggetto incaricato dalla società target di effettuare una "Vendor due diligence". Nella bozza è ipotizzato che in tale circostanza sia richiesto alla società target di confermare la propria autorizzazione a fornire accesso alle informazioni contenute nelle Carte di Lavoro e di manlevare il Revisore del Bilancio nei termini qui di seguito prospettati.]

ABC

DEF

1. With respect to the potential sale of ABC (the "**Company**"), you have asked us to make our working papers relating to the audit of the Company's financial statements [and consolidated financial statements] as at and for the year ended 31 December 201X (the "**Working Papers**") temporarily available to DEF (the "**Consultant**") and to provide the Consultant with any verbal clarifications necessary in response to its specific queries exclusively referred to the content of the Working Papers. You have informed us that this request to make the above mentioned working paper available to the Consultant is related to investigation of the financial affairs of the Target commonly known as "Vendor due diligence" engagement (the "**Due diligence**") you have assigned to the Consultant.

Our Working Papers are the main source of documentation supporting our opinion. They include, inter alia, contractual, financial, commercial and tax information as well as information about costs and prices. The Company and the Consultant are aware that this information, which is essential to audit financial statements [and consolidated financial statements], is usually considered confidential and is not disclosed to third parties.

2. Pursuant to the reference auditing standards, we are not obliged to make our Working Papers, or the information contained therein, available to third parties other than the judiciary authorities and our sector regulator.
However, in these circumstances, we are willing to meet your Consultant and to allow it to access our Working Papers, as long as we are specifically and previously authorized by the Company to do so as well as the Company and the Consultant undertake, to the extent specifically applicable to them, to comply with the provisions set out below.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the International Standards on Auditing (ISA Italia) ("**ISA Italia**").

As required by those standards, we planned and performed our work solely to express an opinion on the Company's financial statements [and consolidated financial statements] as at and for the year ended 31 December 201ZX as a "whole" [for each set of financial statements].

Our opinion is set out in the report(s) dated which we issued upon completion of our audit.

ISA Italia establish, inter alia, the nature and limits of all audits of financial statements, the scope of which is to express an opinion on the financial statements as a whole.

Limits inherent in an audit can refer to, for example, audit sampling techniques; definition of the significance of class of transaction, account balances or disclosures depending on their materiality and assessment of the risk that they may be affected by material misstatements; the concept of the significance of these risks and materiality of the misstatements for the financial statements "as a whole" and not for its individual class of transaction, account balances or disclosures; and the limits inherent in any accounting and in any internal control system.

It follows that there is an inevitable risk that misstatements, which may be material, may not be identified even when the audit is correctly planned and performed in accordance with the ISA Italia.

In order to clarify further that set out above, we note that:

- in accordance with the ISA Italia, the audit objective is to express an opinion on the financial statements as a whole and not on the individual class of transaction, account balances or disclosures;
- we have not audited the financial statements for the years after 31 December 201X nor have we examined any events that took place after the date of our report(s);
- the audit of the financial statements to which the Working Papers refer was not planned or performed to provide all the information of interest to a potential investor. Specifically, the auditors professional judgement and materiality, as defined by the ISA Italia, were applied considering the financial statements "as a whole" and could have different grade and depth for different objectives. Issues of special interest to the Consultant and/or a potential investor may not have been dealt with during the audit or could have been considered from another perspective. Therefore, the procedures performed for the audit purposes may not be sufficient for the performance or achievement of the objectives of the Due diligence.

In this respect, and without limitations, the Working Papers may not refer to misstatements identified during the audit if they involved amounts below the materiality threshold adopted solely for the purposes of expressing an opinion on the financial statements "as a whole". However, these misstatements could be relevant for the Due diligence.

In short, given the difference between the audit objectives and those of the Due Diligence, the Company and the Consultant acknowledge that the information in our Working Papers may not be either sufficient or suitable for the Due diligence. In addition, it is understood that any explanations provided by us to the Consultant about the Working Papers shall be solely aimed to clarify their content.

3. Given the reasons set out above, access to our Working Papers by the Consultant and the meeting with our audit firm shall solely represent a means to assist the Consultant, with reference to certain matters, to gather the information of interest to it. With respect to the Working Papers, the Consultant may only take notes of the information it deems useful. It is understood that the Consultant shall perform all the work necessary to achieve the

objectives of its engagement independently. It may not use our Working Papers or the information obtained from us as supporting evidence of its work. Accordingly, the Consultant undertakes not to refer to the information obtained as a result of accessing our Working Papers in its report as supporting evidence nor shall it refer to [name of audit firm] as a source of information.

The Consultant agrees not to refer to [name of audit firm] in any way, although it may mention in its report the access to our Working Papers solely as one of the procedures it performed.

Any information the Consultant becomes aware of shall only be used to perform its Due diligence procedures and may not be used for any other purpose or disclosed to third parties.

4. On this basis and given that, as clarified above, we are not required to make our Working Papers available to third parties, it is agreed that [name of audit firm] is in no way directly or indirectly liable to the Company or the Consultant for any consequences that may arise from the Consultant's access to our Working Papers. Therefore, the Company hereby undertakes to bear all the risks and expenses arising from the Consultant's use of the information obtained from our Working Papers, including, by way of example, the outcome, suspension or abortion of the negotiations for the Company's acquisition of the Target with the potential buyers.
5. By signing for acceptance and returning this letter to us, the Company authorises us to grant the Consultant access to the Working Papers relating to the audit of the financial statements [and consolidated financial statements] as at and for the year ended 31 December 201X and to provide it with any verbal clarifications necessary in response to its specific queries exclusively referred to the content of the Working Papers. The Company guarantees the compliance with the requirements to process personal data, if any included in the Working Papers.
6. In addition, the Company and the Consultant agree not to use the information in our Working Papers or that provided by us to the Consultant as grounds for taking any action against [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants or to support actions taken by third parties that may result in a liability for [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants.
7. The Consultant and the Company also undertake to obtain from any third parties that request access to the report prepared by the Consultant upon conclusion of its Due Diligence a signed letter which contains the following commitment: "The company engaged to audit the financial statements of ABC S.p.A. provided us with access to its working papers and/or information and clarifications about such working papers on the basis that it is in no way liable directly or indirectly for any consequences that may arise from access to or use of the information acquired. The undersigned hereby acknowledges that, while [name of audit firm] provided us with access to the working papers related to its audit engagement and the related information and clarifications, it is not liable for the consequences that may arise from access to or use of this information. It follows that the undersigned, as of now, and to the maximum extent allowed by law, will not take any actions against [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants for claims arising from or in any way related to the content of the working papers or the information and clarifications provided."

8. The Company and the Consultant hereby undertake to ensure that, also pursuant to article 1381 of the Italian Civil Code, their consultants who may have access to the information in our Working Papers and the clarifications provided by us to the Consultant, as well as access to the report issued upon conclusion of the Due diligence will comply with the obligations set out herein.
9. The Company also agrees, to the maximum extent allowed by law, to indemnify and hold [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants harmless from any claim for damages, costs, expenses, charges or detriments made by third parties, including potential investors, in relation to or as a result of the Due diligence and/or access to and/or use and/or disclosure of the results of the Due diligence, and/or access to and/or use and/or disclosure of the information in the Working Papers made available by us to the Consultant and the clarifications we provided to it.
10. The Consultant retains responsibility for its confidentiality, and other professional obligations vis-à-vis [name of audit firm], including the treatment and retention of its working papers which include information obtained from our Working Papers and/or meetings with us. Moreover the Consultant retains responsibility for the compliance with all the requirements for the protection of personal data.
In this respect, the Consultant hereby acknowledges its liability to us for any damage, charges or detriments that [name of audit firm], its shareholders, directors, employees and other consultants may incur due to its non-compliance with its professional obligations.
11. A copy of this letter, sent in duplicate to the Company and the Consultant, shall be returned to us by each addressee duly signed for acceptance to the extent of their obligations.

Yours sincerely

[name of audit firm]

Name of partner
Partner

For acceptance:

ABC

Name:

Position:

Date:

DEF

Name:

Position: Date: